COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 244 def.

Bruxelles, 08.06.1994

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente l'estensione della tutela giuridica
delle topografie di prodotti a semiconduttori
alle persone degli Stati Uniti d'America

(presentata dalla Commissione)

[redacted]

Proposta di decisione del Consiglio
concernente l'estensione della tutela giuridica
delle topografie di prodotti a semiconduttori
alle persone degli Stati Uniti d'America

Relazione

Il contesto giuridico comunitario e internazionale

La direttiva del Consiglio 87/54/CEE sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (1) stabilisce i principi di base per la tutela della proprietà intellettuale su tali topografie, da rispettare in tutti gli Stati membri della Comunità. In base alla direttiva il diritto alla tutela spetta alle persone fisiche cittadine di uno Stato membro o residenti abituali dello stesso, nonché alle società e alle persone giuridiche che hanno un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo nel territorio di uno Stato membro. La direttiva è stata recepita nel diritto di tutti gli Stati membri.

Dal 1° gennaio 1994, in virtù dell'Accordo sullo spazio economico europeo, la direttiva è di applicazione anche nei paesi EFTA che sono parti contraenti di tale accordo in qualità di atto obbligatorio facente parte dell'ordinamento giuridico interno di tali paesi (2).

Con una serie di decisioni del Consiglio, anch'esse riprese, in qualità di atti obbligatori, nell'Accordo sullo spazio economico europeo, la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori, instaurata con la direttiva 87/54/CEE, è stata estesa a persone di paesi o territori non appartenenti alla Comunità. La tutela è stata concessa su una base di reciprocità a persone fisiche e giuridiche, sia a titolo permanente sia a titolo provvisorio (3).

Ai sensi dell'articolo 4, punti 1 e 2 del protocollo 28 dell'Accordo sullo spazio economico europeo, le parti contraenti di tale accordo hanno il diritto di adottare decisioni sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di paesi o territori terzi che non sono parti contraenti dell'accordo, se tali persone non beneficiano della tutela prevista dall'accordo. Le parti possono inoltre concludere accordi a tal fine.

---

(1) Direttiva del 16 dicembre 1986, pubblicata nella GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36 e seguenti.
(2) Articolo 65, punto 2 e allegato XVII, punto 1 dell'Accordo sullo spazio economico europeo.
(3) Sono attualmente in vigore:
- la decisione del Consiglio 90/510/CEE del 9.10.1990 (pubblicata nella GU L 285 del 17.10.90, pagg. 29 e 30), modificata dalla decisione 93/17/CEE del 21.12.1992 (pubblicata nella GU L 11 del 19.1.1993, pagg. 22 e 23), che instaura un sistema di tutela permanente e incondizionata per paesi e territori che concedono una tutela adeguata e permanente agli Stati membri della Comunità;
- la decisione del Consiglio 93/16/CEE del 21.12.1992 (pubblicata nella GU L 11 del 19.1.1993, pagg. 20 e 21), modificata dalla decisione 93/520/CEE del 27.9.1993 (pubblicata nella GU L 246 del 2.10.1993, pagg. 31 e 32), che concede una tutela provvisoria alle persone degli Stati Uniti d'America (fino al 31.12.1993) e di taluni territori (fino al 31.12.1994) e la decisione del Consiglio 94/4/CE del 20.12.1993 (pubblicata nella GU L 6 del 8.1.1994, pagg. 23 e 24), che estende la tutela relativa agli Stati Uniti d'America fino al 1° luglio 1994.

Se il diritto alla tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori è esteso ad un paese che non è parte contraente del SEE, la parte contraente interessata si assicura che detto paese accordi il diritto alla tutela alle parti contraenti dell'accordo, a condizioni equivalenti a quelle di cui essa beneficia.

Peraltro l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, uno dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, e come tale figurante nell'atto finale di Marrakech del 15 aprile 1994, impone ai firmatari l'obbligo di concedere una tutela alle topografie di circuiti integrati, conformemente alle proprie disposizioni e a quelle del Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di circuiti integrati, alle quali esso rinvia. Questo accordo, come quello che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, entrerà in vigore il 1° gennaio 1995 o il prima possibile dopo tale data (4); i paesi industrializzati disporranno di un periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo sull'organizzazione mondiale del commercio per applicare le disposizioni dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (5).

Le relazioni tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America

La decisione del Consiglio 94/4/CE è stata adottata il 20 dicembre 1993 per prolungare la tutela provvisoria già accordata dalla Comunità alle persone degli Stati Uniti d'America con varie decisioni succedutesi dal 26 ottobre 1987 fino a tale data. Pertanto, per il periodo dal 1° gennaio al 1° luglio 1994, la decisione del Consiglio 94/4/CE ha concesso la tutela prevista dalla direttiva 87/54/CEE alle persone fisiche cittadine degli Stati Uniti d'America o residenti abituali di tale Stato ed ha stabilito in linea di principio tale tutela, fatta salva la clausola di reciprocità, a favore delle società e delle altre persone giuridiche che hanno un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo negli Stati Uniti. La constatazione del fatto che le società e le altre persone giuridiche degli Stati membri, che hanno diritto alla tutela secondo la direttiva 87/54/CEE, beneficiano della tutela negli Stati Uniti, è stata effettuata tramite la decisione della Commissione 94/142/CE del 25 febbraio 1994 (6).

Negli Stati Uniti d'America è concessa fino al 1° luglio 1994 una tutela giuridica ai proprietari di topografie di prodotti a semiconduttori che siano cittadini, residenti o autorità sovrane degli Stati membri della Comunità, in virtù di un'ordinanza provvisoria promulgata il 5 novembre 1992 conformemente all'articolo 914 del "Semiconductor Chip Protection Act" del 1984.

Ai sensi delle lettere c) e e) dell'articolo 914 del già citato "Semiconductor Chip Protection Act", tale meccanismo di tutela provvisoria tramite ordinanze con validità limitata, scadrà il 1° luglio 1995 e nessuna ordinanza potrà avere effetto oltre tale data, salvo a modificare, come è già avvenuto a questo proposito, il "Semiconductor Chip Protection Act" (7).

---

(4) Articolo XIV dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e punto 3 dell'atto finale che riporta i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(5) Articolo 65 dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale.

(6) Decisione della Commissione del 25 febbraio 1994, adottata conformemente alla decisione 94/4/CE del Consiglio, che riconosce gli Stati Uniti d'America come paese le cui società o altre persone giuridiche beneficiano della tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori, pubblicata nella GU L 61 del 4.3.1994, pag. 30.

(7) Modifica effettuata tramite il "Semiconductor International Protection Extension Act of 1991", Public Law 102-64 del 28 giugno 1991.

Tenuto conto che in tale data, o in una data prossima, saranno probabilmente applicabili le disposizioni del succitato Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, le autorità americane hanno comunicato la loro intenzione di continuare ad utilizzare il meccanismo delle ordinanze temporanee fino al 1° luglio 1995, rinunciando a mettere in atto, per un periodo così breve, il regime di tutela permanente previsto all'articolo 902 del "Semiconductor Chip Protection Act" a favore di paesi stranieri, che deve essere promulgato dal presidente.

Proposta

Data l'intenzione manifestata dalle autorità americane di prolungare fino al 1° luglio 1995 la tutela attualmente concessa ai proprietari di topografie di prodotti a semiconduttori che siano cittadini, residenti o autorità sovrane degli Stati membri della Comunità, tramite un'ordinanza provvisoria promulgata sulla base dell'articolo 914 del "Semiconductor Chip Protection Act" del 1984, si propone al Consiglio di continuare ad estendere la tutela a titolo della direttiva 87/54/CEE alle persone degli Stati Uniti d'America fino al 1° luglio 1995, in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

In questo contesto si propone inoltre al Consiglio:

- di prendere atto del fatto che la Commissione ha constatato più volte, dal 26 ottobre 1990 (8), che le società e le altre persone giuridiche degli Stati membri che hanno diritto alla tutela a titolo della direttiva 87/54/CEE beneficiano della tutela negli Stati Uniti, nonché dell'intenzione delle autorità americane di prorogare fino al 1° luglio 1995 la durata di tale tutela;

- di estendere, di conseguenza, il diritto alla tutela a titolo della direttiva 87/54/CEE alle società e alle altre persone giuridiche degli Stati Uniti che hanno un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo in tale paese senza che tale tutela sia subordinata ad una nuova constatazione di reciprocità da parte della Commissione.

Misure da adottare nel quadro dell'Accordo sullo spazio economico europeo

Poiché la decisione la cui adozione è proposta al Consiglio riguarda, come indicato precedentemente, una materia che rientra anche nell'ambito di applicazione dell'Accordo sullo spazio economico europeo e ha lo scopo di prorogare fino al 1° luglio 1995 il meccanismo di tutela instaurato a favore delle persone degli Stati Uniti d'America con una serie di decisioni del Consiglio già riprese, in qualità di atti obbligatori, nell'allegato XVII, punto 3 a tale accordo, l'applicazione di questa decisione deve essere estesa ai paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE.

Inoltre, nel rispetto dell'articolo 4, punto 2 del protocollo 28 dell'Accordo SEE, la Comunità si assicurerà che gli Stati Uniti d'America concedano il diritto alla tutela alle altre parti contraenti dell'Accordo a condizioni equivalenti a quelle ad essa concesse.

---

(8) Decisione della Commissione 90/541/CEE del 26 ottobre 1990 (pubblicata nella GU L 307 del 7.11.1990, pagg. 21 e 22); decisione della Commissione 93/217/CEE del 19 marzo 1993 (pubblicata nella GU L 94 del 20.4.1993, pag. 30) e decisione della Commissione 94/142/CE del 25.2.1994 (pubblicata nella GU L 61 del 4.3.1994, pag. 30).

Proposta di decisione del Consiglio
del .....
concernente l'estensione della tutela giuridica
delle topografie di prodotti a semiconduttori
alle persone degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità il diritto alla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori è applicabile alle persone che hanno diritto alla tutela a norma dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 87/54/CEE;

considerando che il diritto alla tutela può essere esteso, con decisione del Consiglio, a persone che non beneficiano della tutela a norma delle disposizioni precitate;

considerando che l'estensione della tutela dovrebbe, per quanto possibile, essere decisa per la Comunità nel suo insieme;

considerando che tale tutela è stata estesa agli Stati Uniti d'America dal 7 novembre 1987 con decisioni successive del Consiglio adottate a titolo provvisorio (2), da ultimo con la decisione 94/4/CE del 20 dicembre 1993;

considerando che quest'ultima decisione del Consiglio è applicabile fino al 1° luglio 1994;

considerando che la tutela è stata estesa alle società e alle altre persone giuridiche degli Stati Uniti dal 26 ottobre 1990, avendo la Commissione constatato a più riprese a partire da tale data che gli Stati Uniti soddisfano la condizione di reciprocità prevista all'articolo 1, paragrafo 2 delle decisioni del Consiglio che estendono la tutela a loro favore (3);

considerando che l'ultima decisione della Commissione che effettua tale constatazione è la decisione 94/142/CE del 25 febbraio 1994, applicabile fino al 1°luglio 1994;

considerando che gli Stati Uniti hanno una legislazione adeguata e che ci si aspetta che

---

(1) GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.

(2) Decisione del Consiglio 87/532/CEE del 26 ottobre 1987, GU L 313 del 4.11.1987, pag. 22; decisione del Consiglio 90/511/CEE del 9.10.1990, GU L 285 del 17.10.1990, pag. 31; decisione del Consiglio 93/16/CEE del 21.12.1992, GU L 11 del 19.1.1993, pag. 20, decisione del Consiglio 94/4/CE del 20.12.1993, GU L 6 dell'8.1.1994, pag. 23.

(3) Decisione della Commissione 90/541/CEE del 26 ottobre 1990, GU L 307 del 7.11.90, pag. 21; decisione della Commissione 93/217/CEE del 19 marzo 1993, GU L 94 del 20.4.1993, pag. 30; decisione della Commissione 94/142/CE del 25 febbraio 1994, GU L 61 del 4.3.1994, pag. 30.

continuino a tutelare le topografie di prodotti a semiconduttori in base alla loro normativa nazionale, offrendo tale tutela alle persone fisiche, alle società e alle altre persone giuridiche degli Stati membri della Comunità che beneficiano del diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE;

considerando che attualmente tutti gli Stati membri della Comunità hanno adottato provvedimenti legislativi nazionali che attuano la direttiva 87/54/CEE;

considerando che è opportuno continuare ad estendere la tutela a favore degli Stait Uniti d'America fino al 1°luglio 1995, in attesa che siano applicabili le disposizioni dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che è un risultato dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, ripreso nell'atto finale di Marrakech del 15 aprile 1994,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE come segue:

a) le persone fisiche, cittadini degli Stati Uniti d'America o residenti abituali nel territorio degli Stati Uniti sono trattate come i cittadini di uno Stato membro;

b) le società o altre persone giuridiche degli Stati Uniti d'America che hanno un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo negli Stati Uniti sono trattate come se avessero un insediamento industriale o commerciale vero ed effetivo nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 2 luglio 1994.

Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela a norma della presente decisione alle persone di cui all'articolo 1 fino al 1° luglio 1995.

Eventuali diritti esclusivi acquisiti in forza delle decisioni 87/532/CEE, 90/511/CEE, 93/16/CEE, 94/4/CE o della presente decisione continuano a produrre i loro effetti per il periodo fissato dalla direttiva 87/54/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addi

Per il Consiglio
Il Presidente

6

ISSN 0254-1505

COM(94) 244 def.

DOCUMENTI

IT **11 15 06**

N. di catalogo : CB-CO-94-258-IT-C

ISBN 92-77-69939-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo